

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI NEL PORTO E NELLA RADA DI LIVORNO

(ORDINANZA N° 88/92 DEL 01/06/1992)

SEZIONE TECNICA

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO

ORDINANZA N° 88/92

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:

Valutata la necessità di redigere un Regolamento che raccolga un organico ed efficace insieme di norme tali da prevenire gli incendi e consentire l'effettuazione di lavori con l'impiego o meno di fonti termiche a bordo di navi o natanti in genere nell'ambito del demanio marittimo portuale e nella rada di Livorno assicurando il massimo gradiente di sicurezza possibile;

Visto il vigente *"Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, allibo, c.o.w., nonché sosta e lavori a bordo di adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso"*;

Vista la propria Ordinanza n° 9/92 in data 16 gennaio 1992 che disciplina l'esecuzione dei lavori a bordo di navi e natanti adibiti al trasporto di carichi solidi alla rinfusa;

Visti gli articoli 81 del codice della navigazione e 59, 87, 88 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1 - A decorrere dalla data del 15 giugno 1992 è approvato e reso esecutivo il presente *"Regolamento di prevenzione incendi nel porto e nella rada di Livorno e per lavori con l'impiego di fonti termiche a bordo di navi o natanti in genere"*.

Art. 2 - La presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni altra disposizione in merito in contrasto con essa.

Art. 3 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 4 - I contravventori sono puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

Livorno, 1 giugno 1992

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gaetano SODANO

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
NEL PORTO E NELLA RADA DI LIVORNO E PER LAVORI CON L'IMPIEGO O
MENO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI NAVI O DI NATANTI IN GENERE E
NELL'AMBITO DEL DEMANIO MARITTIMO PORTUALE

CAPO I

NORME DI MASSIMA DA OSSERVARE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI

Art. 1

- Campo di applicazione -

Per l'esecuzione dei lavori con l'impiego di fonti termiche a bordo delle navi e natanti in genere nel porto e nella rada di Livorno nonché sulle banchine, sugli impianti dei Terminali, sui piazzali e nei Depositi Costieri, ove ciò comporti pericolo di incendio e/o di esplosioni, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento, fermo restando il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, di cui al DPR 27.04.1995 n° 547 e relative integrazioni, e i *"Regolamenti di sicurezza interna"* dei Cantieri e dei Depositi Costieri dove tali lavori devono essere effettuati.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori a bordo delle navi e dei natanti adibiti al trasporto alla rinfusa delle merci pericolose allo stato liquido o gassoso, dovranno essere osservate le disposizioni particolari di cui al *"Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, allibo, c.o.w., nonché sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso"* (Ordinanza n° 118/92 del 22.06.1992).

Per quanto riguarda l'esecuzione di lavori a bordo di navi e natanti adibiti al trasporto di carichi solidi alla rinfusa, dovranno essere osservate le disposizioni particolari di cui all'Ordinanza n° 9/92 del 16.01.1992.

Art. 2

- Definizioni -

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni: si intende per:

- *"Terminale"*: il luogo ove le navi sono ormeggiate allo scopo di caricare o scaricare prodotti petroliferi infiammabili e combustibili, sostanze liquide nocive, i loro residui o miscele, le relative acque di prelavaggio/lavaggio, nonché prodotti chimici pericolosi di qualsiasi natura.
- *"Responsabile del Terminale"*: la persona a cui compete, secondo le vigenti disposizioni di legge, la responsabilità della gestione del Terminale.
- *"Deposito Costiero"*: lo stabilimento o il deposito costiero di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, in cui siano lavorati o depositati prodotti petroliferi infiammabili e combustibili, sostanze liquide nocive od i prodotti chimici liquidi pericolosi.

- *"Servizio Chimico di Porto"*: come da Circolare Ministeriale n° 520107 del 07.01.1981 e come da Ordinanza n° 24/82 del 07.05.1982
- *"Raccomandatario Marittimo"*: la persona di cui all'articolo 2 della legge 04.04.1977 n° 135 *"Disciplina del Raccomandatario Marittimo"*.
- *"Acque interne marittime"*: le zone di mare indicate nell'articolo 2, comma 1 del codice della navigazione e successive modificazioni.
- *"Acque territoriali italiane"*: le zone di mare indicate nell'articolo 2 comma 2 del codice della navigazione e successive modificazioni.
- *"Strumenti pertinenti"*: Solas 1974, Protocollo 1978, Allegati I e II alla Marpol 73/78.
- *"Locali o spazi pericolosi"*:
 - a) tutti i locali chiusi o parzialmente chiusi nei quali possono formarsi od accumularsi vapori o gas infiammabili, miscele esplosive, vapori o gas tossici, come ad esempio gli spazi per il carico, i depositi di combustibili, le intercapedini adiacenti agli spazi per il carico, ivi comprese le intercapedini risaltanti dalla sistemazione di serbatoi nelle stive o cisterne, i locali pompe, gli altri locali chiusi separati dagli spazi per il carico da una sola paratia o da un solo ponte;
 - b) gli spazi all'aperto nelle cui adiacenze esistono sorgenti di vapori o gas velenosi;
 - c) i locali o spazi dove si possono verificare stillicidi di liquidi corrosivi o tossici.
- *"Spazi o locali degassificati"*: quelli per i quali il Consulente Chimico di Porto, avendo accertato, mediante opportune rilevazioni, l'assenza di gas infiammabili, esplosivi, tossici o comunque pericolosi, rilascia il certificato di *"Non Pericolosità"*.
- *"Spazi o locali bonificati"*: quelli per i quali il Consulente Chimico di Porto, avendo accertato, mediante opportune rilevazioni, l'assenza di sostanze solide, liquide o comunque pericolose, rilascia il certificato di *"Non Pericolosità"*.
- *"Autorità Marittima"*: la Capitaneria di Porto di Livorno.
- *"Ordinanza"*: provvedimento emanato dalla Capitaneria di Porto di Livorno.

Per attestare lo stato di sicurezza di un locale e/o di uno spazio e/o di un impianto devono essere usate le seguenti definizioni:

- a) *"Stato di gas-free"*: per significare la condizione in cui viene a trovarsi un locale o spazio o impianto dopo la completa asportazione della fase liquida e la totale eliminazione dei vapori e dei gas infiammabili (sia ab e/o adsorbiti sulle strutture che costituiscono il locale o spazio o impianto e/o nei residui eventualmente presenti), in modo che la sua atmosfera rimanga invariata nel tempo al variare della temperatura e della pressione ambiente.
- b) *"Stato di non pericolosità"*: per significare la condizione in cui viene a trovarsi un locale o spazio o impianto la cui atmosfera, indipendentemente dalla maggiore o minore

completezza dell'asportazione della fase liquida e dei suoi residui solidi, ha un contenuto di gas e/o vapori infiammabili inferiore al L.E.L. o superiore al U.E.L. o comunque inferiore al 10% del L.E.L. (percentuale stabilita convenzionalmente per gli idrocarburi della National Fire Protection Association, NFPA 306), che possa rimanere in tali condizioni per un tempo determinato.

- c) "*Stato inerte*": per significare la condizione di un locale la cui atmosfera, indipendentemente o meno dalla presenza della fase liquida e/o di residui della medesima e dalla percentuale di vapori e gas infiammabili, abbia un contenuto di ossigeno convenzionalmente inferiore all'8% in volume e tale condizione possa permanere o possa essere comunque mantenuta nel tempo al variare della temperatura e della pressione ambiente.
- d) "*Certificato di Non Pericolosità*": per significare la dichiarazione scritta redatta dal consulente Chimico di Porto relativa allo stato e condizioni della nave o di uno o più locali o spazi o impianti della medesima come risultato della ispezione effettuata a bordo.
- e) "*Lavori meccanici a freddo*": per significare qualsiasi costruzione o modifica o riparazione che non comporti il surriscaldamento delle strutture della nave o l'emissione di calore, fiamma o di scintille.
- f) "*Lavori con impiego di fonti termiche*": per significare qualsiasi costruzione, demolizione, modifica, riparazione che comporti il taglio, la saldatura, la molatura o altre operazioni simili che implicino comunque emissione di scintille, proiezione di materiale incandescente o il surriscaldamento delle strutture della nave.

Nel redigere un certificato di non pericolosità per determinati spazi e/o locali o impianti ispezionati, devono essere usate le seguenti definizioni:

- a) "*Non pericoloso per le persone*": per significare che nel locale o spazio interessato dai lavori esistono le seguenti condizioni:
 - 1) il contenuto di ossigeno nell'atmosfera dell'ambiente esaminato è uguale o superiore al 19,5% in volume (v. NFPA 306);
 - 2) le sostanze tossiche (gas e/o vapori) presenti nell'atmosfera dell'ambiente esaminato sono entro i limiti delle concentrazioni ammesse (v. tabelle "Threshold Limit Value" A.C.G.I.H. ultima edizione);
 - 3) i residui presenti non sono in grado di sviluppare gas o vapori tossici in quantità tale da modificare le condizioni dell'atmosfera ambiente esistenti al momento dell'accertamento, sempre che queste vengano mantenute attuando le prescrizioni indicate nel certificato del Consulente Chimico di Porto.
- b) "*Pericoloso per le persone*": per significare che nel locale o spazio interessato dai lavori non esistono le condizioni richieste per definirlo "Non Pericoloso per le persone".

c) *"Non pericoloso per lavori con impiego di fonti termiche"*: per significare che nel locale o spazio interessato dai lavori esistono le seguenti condizioni:

- 1) il contenuto di ossigeno nell'atmosfera dell'ambiente esaminato è uguale o superiore al 19,5% in volume (v. NFPA 306);
- 2) la concentrazione dei gas e/o vapori infiammabili presenti nell'atmosfera non supera il 10% del L.E.L. (v. NFPA);
- 3) i residui presenti non sono in grado di sviluppare, nel corso dei lavori con fonti termiche, gas e/o vapori infiammabili in quantità tale da far superare il 120% del L.E.L., sempre che le condizioni ambientali esistenti al momento dell'accertamento vengano mantenute attuando le prescrizioni indicate nel certificato del Consulente Chimico di Porto;
- 4) tutti gli spazi e/o locali adiacenti a quelli interessati dai lavori che contengono o che abbiano contenuto sostanze infiammabili o combustibili, si trovano ad un livello di pulizia tale da fare escludere la possibilità di un incendio, o sono inertizzati oppure, quando si tratta di cisterne destinate a deposito di bunker o di olio lubrificante o di locale macchine o stazione antincendio, sono state adottate tutte le prescrizioni indicate nel certificato del Consulente Chimico di Porto.

d) *"Pericoloso per lavori con impiego di fonti termiche"*: per significare che nel locale o spazio interessato dai lavori non è stata riscontrata una delle condizioni richieste per definirlo "non pericoloso per lavori con impiego di fonti termiche"

e) *"Non pericoloso per lavori di demolizione"*: per significare che nel locale o spazio interessato dai lavori in questione esistono tutte le condizioni richieste per "lavori con impiego di fonti termiche" e che i residui combustibili presenti non sono in grado di attivare un incendio di intensità tale da non poter essere estinto con i mezzi antincendio predisposti sul posto di lavoro (v. NFPA 306).

f) *"Inertizzazione"*: significa portare allo "stato inerte" un locale o uno spazio adottando una delle seguenti procedure:

- 1) immissione di anidride carbonica, od altro gas non infiammabile ritenuto idoneo dal Servizio Chimico di Porto, in quantità sufficiente per portare il tenore di ossigeno dell'atmosfera ambiente ad una concentrazione inferiore all'8% o inferiore al 50% del volume necessario per alimentare la combustione;
- 2) immissione di acqua in quantità tale da portare la zona interessata dai lavori con fonti termiche a non meno di 1 metro sotto il livello del liquido. In ogni caso la concentrazione dei gas o vapori nell'atmosfera soprastante il livello dell'acqua deve risultare uguale o inferiore al 10% del L.E.L.

La procedura di inertizzazione prescelta e le norme di sicurezza da adattare per mantenere le condizioni di cui sopra devono essere specificate nel certificato del Consulente Chimico di Porto.

- g) *"Inertizzazione con gas infiammabile sotto pressione"*: significa che lo "stato inerte" viene ottenuto mantenendo a pressione positiva i serbatoi e le relative tubazioni impiegando gli stessi gas o vapori infiammabili del carico.
In tali condizioni ed adottando le precauzioni indicate nel certificato del Consulente Chimico di Porto, si potranno effettuare lavori che non interessino direttamente i serbatoi e le tubazioni.
- *"Impresa"*: si intende una Società/Ditta/Officina/Bacino a cui sono stati commissionati lavori su navi od in aree portuali, legalmente costituita ed iscritta nell'apposito registro della Capitaneria di Porto ai sensi dell'Art. 68 del codice della navigazione, oppure il Cantiere e/o Stabilimento di costruzione di cui all'Art. 232 del codice della navigazione.
- *"Regolamento di sicurezza interno"*: è il regolamento che Imprese, Depositi e Stabilimenti costieri hanno l'obbligo di redigere allo scopo di rendere edotto il personale dipendente ai vari livelli e funzioni, sulle procedure di sicurezza e di emergenza sulla base delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene ambientale e sicurezza del lavoro. Una copia di tale Regolamento deve essere depositata presso la Capitaneria di Porto di Livorno.
- *"Area Cantieristica"*: area in zona portuale, a ciglio banchina, temporaneamente assegnata alla Capitaneria di Porto per consentire i lavori di riparazione a navi ormeggiate alla medesima, delimitata e segnalata con appositi cartelli di divieto/pericolo, corredata di mezzi mobili antincendio (pompe, idranti, estintori a polvere, schiuma, ecc.) in relazione alla entità ed alla natura dei lavori.
- *"Aree portuali demaniali"*: aree in zone portuali soggette al regime demaniale marittimo.
- *"Responsabile dei lavori"*: è la persona che, in nome per conto dell'impresa a cui sono stati commissionati i lavori ha la responsabilità di mettere in atto tutte le disposizioni di sicurezza del presente Regolamento e tutte le norme di legge vigenti in materia di antinfortunistica, igiene ambientale e antinquinamento.
- *"Coordinatore dei lavori"*: è la persona, nel caso in cui i lavori vengano affidati a più imprese, a cui compete la responsabilità del coordinamento dei lavori nonché la vigilanza sull'attuazione delle norme del presente Regolamento e di tutte le norme di legge vigenti in materia di antinfortunistica, igiene ambientale ed antinquinamento.
- *"Sorveglianza antincendio"*: si intende la sorveglianza esercitata dal personale della nave con i dispositivi antincendio di dotazione della nave stessa, attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze) sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di Coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal Comandante della nave.

- *"Guardia ai fuochi"*: si intende il servizio di vigilanza antincendio espletato dai Vigili del Fuoco e/o da personale abilitato ai sensi dell'Ordinanza 53/80 del 24.07.1980 di questa Capitaneria di Porto e reso durante il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco, transito e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o di esplosione, oppure che possano sviluppare gas o vapori infiammabili o dare luogo a miscele esplosive oppure durante l'esecuzione di lavori a bordo di navi o in ambito portuale quando venga consigliato dal Servizio Chimico di Porto o ritenuto necessario dall'Autorità Marittima. Il servizio potrà essere disposto altresì, a scopo preventivo, per merci pericolose che presentano particolari caratteristiche di nocività in caso di incendio. Il servizio viene disposto dall'Autorità Marittima ove lo giudichi necessario in relazione alle caratteristiche di pericolosità della situazione lavorativa da autorizzare, sentito, se del caso, il parere del Servizio Chimico di Porto che dovrà rilasciare apposita certificazione in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento. Il servizio, inoltre, se ritenuto necessario, dovrà essere integrato con dispositivi mobili antincendio, esterni alla nave.
- *"Ormeggio di sicurezza"*: si intende un ormeggio decentrato e munito di installazioni fisse antincendio. A tale ormeggio l'Autorità Marittima destina la nave per operare qualora essa presenti un elevato livello di pericolosità, definito dal Servizio Chimico di Porto in relazione alla natura ed alla quantità delle merci che esistono a bordo e/o da movimentare. Se tale ormeggio pur essendo decentrato, non è munito di installazioni fisse antincendio, l'Autorità Marittima, potrà disporre un servizio integrativo antincendio con mezzi mobili in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.
- *"Regolamento di sicurezza trasporto solidi alla rinfusa"*: si intende il Regolamento che disciplina il trasporto via mare di solidi (pericolosi) alla rinfusa approvato e reso esecutivo con Ordinanza 15/92 in data 12.01.1992 della Capitaneria di Porto di Livorno.

Art. 3

- Norme generali di prevenzione incendi -

È vietato gettare o scaricare nelle acque portuali qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.

È vietato fumare, accendere fiammiferi o comunque attivare qualsiasi altra forma di ignizione sulle banchine del porto di Livorno, entro i recinti portuali, sui terminali, sui piazzali, nei capannoni, nei depositi costieri adibiti alla movimentazione delle merci classificate "pericolose", ovvero nelle aree in cui si trovano merci che possano alimentare la combustione o comunque sviluppare, se coinvolte in incendi e/o esplosioni, gas o vapori tossici e nocivi.

In deroga alle norme di cui al precedente comma, quando sussistono contingenti e motivate necessità, potrà essere concesso "nulla osta" all'esecuzione di lavori con fonti termiche negli ambiti di cui sopra solo in caso di esito favorevole dell'istruttoria che l'Autorità Marittima riterrà di promuovere.

A tale riguardo, il Legale Rappresentante dell'impianto, magazzino, deposito, area in concessione dovrà presentare istanza alla Capitaneria di Porto ai sensi dell'Art. 13 del presente Regolamento, nella quale

deve essere indicato il luogo interessato dai lavori, la loro natura, il nominativo dell'impresa a cui verranno affidati e quello della persona incaricata di dirigerli, la loro durata nonché le precauzioni che verranno predisposte per evitare incendi e/o esplosioni.

I Comandanti delle navi sia nazionali che estere, presenti nel porto e nella rada di Livorno, ovvero nei bacini di carenaggio e presso i Cantieri, hanno l'obbligo di:

- a) mantenere in perfetta efficienza ed in stato di pronto intervento i mezzi antincendio di bordo e assicurare un servizio permanente di vigilanza a mezzo di idonea squadra addestrata ad intervenire prontamente in caso di necessità.
Qualora i mezzi antincendio di bordo non si trovassero in perfetta efficienza ed il personale a disposizione non fosse adeguato alle necessità, il Comandante dovrà provvedere comunque ricorrendo ai mezzi ed alle Guardie ai Fuochi;
- b) manifestandosi un principio di incendio a bordo o situazioni di emergenza, dovranno dare segnalazione alla Capitaneria di Porto nel modo più sollecito possibile;
- c) astenersi dal compiere lavori di qualunque genere che comportino l'immobilizzo delle navi, sia pure per breve tempo, quando queste si trovino ormeggiate al di fuori dei Cantieri e dei bacini;
- d) consentire, quando ne siano richiesti dal Comandante del Porto, che sulle navi abbiano luogo esercitazioni antincendio a mezzo dei Vigili del fuoco e delle squadre dei Servizi Integrativi Antincendio.

Art. 4

Obbligatorietà del *Nulla Osta*

Nessun lavoro di manutenzione, di riparazione, di trasformazione o di demolizione che comporti o meno l'impiego di fonti termiche potrà essere iniziato a bordo di navi e di natanti senza il preventivo *Nulla Osta* della Capitaneria di Porto (Mod. E).

Per i lavori da eseguire su navi cisterna devono essere applicate le disposizioni e le procedure del "*Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, allibo, c.o.w. nonché sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso*".

Le imprese che intendono effettuare lavori a bordo di navi e di natanti devono essere iscritte negli appositi registri tenuti dalla Autorità Marittima ai sensi dell'Art. 68 del codice della navigazione.

Art. 5

***Nulla Osta* per lavori su navi operative -(Mod. E)**

Per ottenere il *nulla osta* per l'effettuazione di lavori di riparazione di manutenzione su navi operative ormeggiate alle banchine commerciali o in rada, con impiego di fonti termiche, per tutte le navi e se, meccanici a freddo, anche per le navi cisterne, il Comandante della nave deve presentare apposita istanza in doppia/quadruplica copia (fac-simile Mod. A), di cui una in bollo, nella quale devono essere indicati:

- la natura dei lavori da eseguire;
- il luogo e i locali interessati;
- la presumibile loro durata;

- l'impresa incaricate dell'esecuzione dei lavori ovvero la specifica indicazione che i lavori saranno eseguiti dall'equipaggio;
- il nominativo dell'Ufficiale di bordo incaricato della sorveglianza sui lavori;
- l'ultimo carico trasportato e l'eventuale carico presente a bordo;
- se la nave è sempre pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza e necessità.

Nell'istanza il Comandante deve inoltre dichiarare:

- a) che gli impianti e l'organizzazione antincendio della nave sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
- b) di essere a conoscenza dei Regolamenti del Porto di Livorno e delle leggi vigenti in materia di sicurezza, antincendio, antinfortunistica, antinquinamento e di igiene degli ambienti di lavoro;
- c) che non verranno eseguiti altri lavori all'infuori di quelli specificatamente autorizzati.

All'istanza di cui sopra, sottoscritta dal Comandante della nave o del natante, dovrà essere allegato il certificato di non pericolosità (Mod. D) rilasciato dal Servizio Chimico di Porto secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento e la dichiarazione (fac-simile Mod. B) sottoscritta dal Rappresentante legale dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori nella quale deve essere specificato:

- elenco del personale che verrà impiegato dell'esecuzione dei lavori;
- che il medesimo è in regola con le norme che disciplinano l'assunzione della manodopera;
- che è stato regolarmente assicurato contro gli infortuni;
- che è tecnicamente competente e qualificato per l'esecuzione dei lavori programmati;
- il nominativo del Responsabile dei Lavori.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere controfirmata dal Responsabile dei Lavori per attestare quanto segue:

- di rendere edotto il personale sui rischi a cui può andare incontro nel caso non venissero rispettate le norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 27.04.1955 n° 547 e le disposizioni del "Regolamento di sicurezza" interno dell'impresa;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e, se trattasi di navi cisterna, anche quelle del "Regolamento di sicurezza per le operazioni su navi cisterna" di cui all'Ordinanza 118/92 del 22.06.1992;
- di impegnarsi ad osservare e fare osservare dal personale le norme che regolano l'uso della fiamma ossigas e della saldatrice elettrica;
- che saranno predisposte le misure per l'attuazione concreta delle norme antinfortunistiche vigenti;
- che saranno predisposte vie di sfuggita e di areazione adeguate agli ambienti di lavoro ed al numero dei lavoratori impiegati;
- che verranno scrupolosamente osservate le prescrizioni integrative indicate dal Servizio Chimico di Porto.

Nel caso in cui a bordo della nave ai lavori debbano operare contemporaneamente più Imprese, fermo restando l'obbligo per il Legale Rappresentante di ciascuna di esse di indicare il proprio Responsabile dei Lavori, nella dichiarazione da allegare all'istanza per ottenere il *Nulla Osta* da parte dell'Autorità Marittima dovrà essere indicato il nominativo del Coordinatore dei Lavori cui compete la responsabilità del coordinamento dell'insieme dei lavori affidati alle diverse Imprese nonché della vigilanza e della sicurezza sulle modalità e condizioni della loro esecuzione.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal Coordinatore dei Lavori per accettazione dell'incarico e per l'assunzione delle proprie responsabilità.

L'Autorità Marittima, verificata la completezza della documentazione ed esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, in particolare sul possesso o meno da parte dell'Impresa dell'apposita certificazione attestante l'iscrizione nel Registro di cui all'Art. 68 del C.N., rilascerà il Nulla Osta redatto in conformità al fac-simile Mod. E.

Una copia di ciascun documento (Istanza del comandante, Dichiarazione dell'Impresa, Certificato di Non Pericolosità e Nulla Osta) dovrà essere conservata a bordo della nave in modo che i funzionari degli Enti competenti preposti alla vigilanza ed ai controlli (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, ecc.) ne possano prendere visione in ogni momento per accertare il rispetto delle norme di sicurezza e antinfortunistiche da osservare durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 6

Nulla Osta per lavori su navi non operative - Mod. E.-

Per ottenere il *Nulla Osta* per eseguire i lavori di riparazione, trasformazione, e demolizione con fonti termiche su navi *non operative*, ormeggiate alle banchine dei Cantieri navali ovvero a banchine portuali dove sia stata realizzata un'area cantieristica, all'istanza del Comandante/Armatore o da chi legalmente lo rappresenta in loco ed alla dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Impresa di cui all'Art. 5 del presente Regolamento devono essere allegati:

- il *Piano di Lavoro* redatto in conformità al fac-simile mod. C che è parte integrante del presente Regolamento;
- il certificato di *Non Pericolosità* rilasciato dal Servizio Chimico di Porto secondo le modalità di cui all'Art. 7 del presente Regolamento;

L'Autorità Marittima, verificata la completezza della documentazione ed esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, in particolare sul possesso o meno da parte dell'Impresa dell'apposita certificazione attestante l'iscrizione nel Registro di cui all'Art. 68 del Codice della Navigazione, rilascerà il *Nulla Osta* redatto in conformità al fac-simile mod. E.

Una copia di ciascun documento (Istanza del comandante, Dichiarazione e Piano di Lavoro della Impresa, Certificato di Non Pericolosità e Nulla Osta) dovrà essere conservata a bordo della nave in modo che i funzionari degli Enti competenti preposti alla vigilanza ed ai controlli (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, ecc.) ne possano prendere visione in ogni momento per accertare il rispetto delle norme di sicurezza e antinfortunistiche da osservare durante l'esecuzione dei lavori in questione.

Art. 7

Certificato di Non Pericolosità

Nei certificati rilasciati dal Servizio Chimico di Porto (mod. D relativo ai lavori su navi e mod. F relativo ai lavori su aree demaniali), devono essere indicati:

- i locali e gli impianti dove si devono effettuare i lavori;
- se i lavori potranno essere effettuati senza o con impiego di fonti termiche;
- le avvertenze e le precauzioni particolari da mettere in atto per mantenere lo stato di sicurezza esistente al momento degli accertamenti;
- le variazioni delle condizioni dello stato della nave e dei suoi impianti che determinano l'immediata invalidazione del certificato e della richiesta di un nuovo accertamento;

- - la data e l'ora di scadenza del certificato.

Per attestare lo stato di sicurezza della nave, di un suo impianto, spazio o locale e della natura dei lavori da eseguire, devono essere usate le definizioni di cui nell'Art. 2 del presente Regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI CON FONTI TERMICHE A BORDO DI NAVI E NATANTI ALLA FONDA IN RADA E AGLI ORMEGGI PORTUALI

Art. 8

Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori

Il comandante della nave ed il *Responsabile dei Lavori/Coordinatore dei Lavori*, nell'ambito delle rispettive competenze, devono predisporre i mezzi ed il personale occorrenti per garantire un efficiente servizio di rilevamento e spegnimento di eventuali incendi e, prima di dare inizio ai lavori con impiego di fonti termiche o comunque lavori da cui derivi produzione di scintilli ovvero altre fonti di ignizione, dovranno accertare che gli spazi e/o locali in cui si devono eseguire non si trovino materiali infiammabili o combustibili (residui delle merci trasportate, residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc.) di qualsiasi natura.

Nel caso in cui siano presenti materiali del genere, questi dovranno essere rimossi prima di dare inizio ai lavori e lo spazio o locale interessato dovrà essere dichiarato *non pericoloso* da parte del Servizio Chimico del Porto.

Qualora non fosse possibile rimuovere tutti i materiali di cui sopra e sempre che non vi sia pericolo d'incendio, i lavori potranno essere effettuati adottando le modalità e le precauzioni prescritte dal Servizio Chimico di Porto.

Ogni qual volta si debbano eseguire lavori in locali angusti e privi di ventilazione naturale, il Comandante della nave e il *Responsabile/Coordinatore dei Lavori* dovranno richiedere l'intervento del Servizio Chimico di Porto per l'accertamento delle condizioni di sicurezza e del tenore di ossigeno prima dell'ingresso delle maestranze.

Analoghi accertamenti dovranno essere richiesti per i lavori con fonti termiche che interessino spazi e locali potenzialmente pericolosi, come i locali macchine, locali pompe, casse di servizio combustibile, doppi fondi, tubazioni che contengano o abbiano contenuto sostanze infiammabili o combustibili o che possano sprigionare gas o vapori pericolosi per effetto dell'innalzamento della temperatura ovvero che interessino paratie di delimitazione in comune con i locali suddetti.

Art. 9

Adempimenti e misure da osservare nel corso ed al termine dei lavori

Negli spazi e locali in cui si deve lavorare con fonti termiche ed in prossimità delle apparecchiature impiegate devono essere attuate le seguenti misure di sicurezza:

- per ogni saldatore e/o tagliatore in azione dovrà esservi, a portata di mano almeno un estintore a polvere;

- negli spazi o locali dove si lavora con fonti termiche deve essere attivata la sorveglianza antincendio con membri dell'equipaggio addestrati nell'impiego dei mezzi di pronto intervento a tale scopo predisposti o, vedi lavori di maggiore entità affidati ai Cantieri, Guardie ai Fuochi del *Servizio Integrativo Antincendio*, ovvero personale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno;
- ghiotte e/o schermi parascorie dovranno essere sistemati in prossimità delle fonti termiche in modo da evitare la proiezione di corpi incandescenti a distanza che potrebbero provocare incendi. La misura di cui sopra deve essere attuata anche quando si tratti di lavori interessanti le strutture esterne della nave, per evitare proiezioni di scorie incandescenti su natanti affiancate sottobordo o su materiale infiammabile depositato sulle banchine o versati incidentalmente a mare;
- al termine di ogni turno di lavoro il Comandante della nave dovrà ordinare al proprio personale di effettuare un accurato sopralluogo negli spazi e nei locali interessati dai lavori con fonti termiche e di quelli attigui per accertare che non vi siano residui o scorie o comunque materiali in corso di combustione in grado di provocare incendi.

Il Comandante della nave e il Responsabile/Coordinatore dei Lavori, nell'ambito delle rispettive competenze devono immediatamente sospendere i lavori quando le norme di sicurezza lo impongono, informare la Capitaneria di Porto e richiedere un nuovo accertamento da parte del Servizio Chimico di Porto.

Art. 10 **Prescrizioni e divieti**

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e di prevenzione incendi, dovranno essere osservate in particolare, le seguenti prescrizioni:

- tutte le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con fiamma ossigas devono essere di tipo approvato dagli organi di controllo, munite di certificato di collaudo in corso di validità e tenute in perfette condizioni di manutenzione;
- è vietato l'uso di cannelli privi di regolare valvola di sicurezza;
- sulle condutture di distribuzione gas è obbligatoria l'installazione di una valvola idraulica munita di volantino di intercettazione: tale valvola deve essere atta ad impedire il ritorno di fiamma ovvero ad alimentare incendi dovuti ad altra qualsiasi causa e deve essere installata almeno a dieci metri dal canello;
- le condutture in gomma devono essere di materiale resistente ed in perfetto stato di conservazione;
- è proibito lasciare a bordo bombole piene, sia di giorno che di notte senza adeguata sorveglianza ed in ambienti non sicuri;
- durante i lavori le bombole devono essere collocate a distanza di sicurezza dalla fiamma e comunque a distanza non inferiore a dieci metri da questa;
- le bombole di ossigeno, idrogeno, acetilene e G.P.L. devono essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico del gas contenuto e munite delle prescritte etichette di pericolo;
- ciascuna bombola deve essere munita di certificato di collaudo in corso di validità da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- le bombole devono essere tenute al riparo dai raggi del sole, senza valvola di presa e munite del cappelletto a vite di protezione; la valvola di presa dovrà essere installata al momento dell'uso;
- le bombole cariche dovranno essere tenute in posizione verticale ed assicurate mediante apposite staffe;
- è assolutamente vietato ingrassare le valvole delle bombole e tenere stracci, cascame ed altri materiali combustibili nelle vicinanze medesime;
- ad ogni interruzione di lavoro fine turno o fine lavoro l'operatore deve verificare che non vi siano scorie o residui di materiale a temperature troppo elevate ovvero ancora in combustione;

- per i lavori di saldatura dovranno essere utilizzate apparecchiature omologate e conformi alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Art. 11

Nulla Osta all'esecuzione di lavori senza impiego di fonti termiche - Mod I -

A bordo delle navi operative alle banchine commerciali non soggette alle disposizioni del *Regolamento di Sicurezza* di cui all'Ordinanza n° 118/92 del 26/06/1992 possono essere effettuati lavori senza impiego di fonti termiche.

Per ottenere il *Nulla Osta* dell'Autorità Marittima il Comandante della nave deve presentare apposita *Istanza* come da fac-simile mod. I nella quale deve essere esplicitamente dichiarato:

- la natura dei lavori e la loro presumibile durata;
- che i lavori non interessino i locali adibiti a deposito di combustibile o comunque locali in cui possono essere presenti vapori tossici o nocivi;
- che a bordo non siano in transito o non siano da scaricare o imbarcare merci classificate *pericolose* dalle vigenti normative che regolano il trasporto marittimo;
- che la nave sarà sempre pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
- il nominativo dell'Impresa incaricata dei lavori.

All'istanza di cui sopra dovrà essere allegata la *Dichiarazione*, redatta sulla base del fac-simile mod. B firmata dal Legale Rappresentante dell'Impresa a cui sono stati commissionati i lavori.

Il personale da avviare a bordo, oltre ad essere edotto dal Responsabile dei Lavori dell'Impresa sulle norme antinfortunistiche da osservare, deve essere in regola con le disposizioni che disciplinano l'assunzione della manodopera e deve essere in possesso del permesso di accesso in porto ed a bordo delle navi e del tesserino di riconoscimento.

I lavori verranno effettuati sotto la responsabilità del Comandante e del Responsabile dei Lavori dell'Impresa, ognuno per le rispettive competenze.

Una copia del *Nulla Osta* rilasciato dall'Autorità Marittima e una copia della *Dichiarazione* dell'Impresa deve essere conservata dal Comandante e tenuta a disposizione dei funzionari degli Enti preposti ai controlli (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, ecc.) per accertare il rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 12

Lavori a bordo di navi in disarmo

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verifichi la sostituzione del Comandante o la nave venga messa in disarmo, il nuovo Comandante o l'Ufficiale responsabile della custodia della medesima ovvero il legale rappresentante in loco, designato dall'Armatore dovrà notificare immediatamente il proprio nominativo alla Capitaneria di Porto e contestualmente controfirmare copia del *Nulla Osta* pena decadenza della sua validità, per accettazione e rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Nel caso in cui l'Armatore non provveda alla sostituzione del Comandante od alla designazione dell'Ufficiale responsabile, tale qualifica verrà automaticamente assunta dall'Ufficiale più anziano di grado e di servizio presente a bordo, a cui competerà provvedere a quanto indicato nel comma precedente.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI CON FONTI TERMICHE A BORDO DI NAVI E NATANTI NELL'AMBITO DEI CANTIERI E NEI BACINI DI CARENAGGIO

Art. 13

Immissione in bacino ed ormeggio delle navi

L'immissione in bacino e l'ormeggio alle banchine dei Cantieri sono vietati alle navi con a bordo merci classificate *pericolose* ai fini degli incendi e delle esplosioni, ad eccezione dei combustibili necessari per la propulsione ed il funzionamento degli impianti di bordo.

Alle navi cisterna si applicano le disposizioni del *Regolamento di Sicurezza per navi cisterna* approvato con l'Ordinanza n° 118/92 del 26/06/1992 e quelle in materia di antinquinamento.

Le navi ammesse nei bacini od ormeggiate alle banchine, Cantieri o Officine navali con gli impianti di bordo non in grado di funzionare, devono essere protette con adeguati mezzi sostitutivi antincendio.

Al comandante o al legale rappresentante in loco dell'Armatore/Proprietario della nave in bacino o all'ormeggio alla banchina del Cantiere è fatto obbligo:

- di eliminare qualsiasi possibile causa di incendio a bordo e di adottare tutte le necessarie precauzioni;
- di non scaricare in bacino acque di sentina, residui di cisterne, doppi fondi e di depositi di combustibili;
- di osservare le disposizioni impartite dalla Direzione del bacino o del Cantiere, nonché il *Regolamento di Sicurezza* interno dei medesimi e le leggi vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Art. 14

Lavori con impiego di fonti termiche

I lavori con impiego di fonti termiche a bordo di navi o natanti in genere che si trovino nei bacini ovvero ormeggiate alle banchine di Cantieri/Officine navali ovvero a banchine portuali dove sia stata realizzata un'area cantieristica, devono essere effettuati nel rispetto dei *Regolamenti di Sicurezza* emanati dalle rispettive Direzioni Aziendali, nonché nell'osservanza delle vigenti norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi.

La responsabilità della sicurezza connessa all'esecuzione dei lavori in oggetto è a carico:

- a) del Comandante della nave nel caso in cui questa non sia stata affidata al Cantiere/Officina, ed i lavori con fonti termiche siano di entità tale da poter essere eseguiti con proprio personale o con personale del Cantiere assunto direttamente dall'Armatore
- b) della Direzione del Cantiere, tramite il Responsabile dei Lavori all'uopo designato ed espressamente indicato ai sensi dell'Art. 3 della presente Ordinanza, qualora la nave sia stata posta in disarmo o comunque la totalità dei lavori risulti affidata alla responsabilità dello stesso Cantiere.
- c) del Responsabile della Ditta/Officina che ha chiesto l'uso della struttura in parola e che organizza e dirige i lavori di riparazione e manutenzione di navi nella struttura stessa.

Il Responsabile dei Lavori oltre a far rispettare le norme del *Regolamento interno di sicurezza* del Cantiere dovrà attuare tutte le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di avviamento al lavoro di antinfortunistica, di igiene del lavoro e di prevenzione incendi.

Il Responsabile dei Lavori, designato dal Cantiere ed il Comandante della nave (qualora in armamento), ciascuno per le parti di competenza, sono responsabili del rispetto delle norme sopra richiamate.

Per ogni lavoro che interessi spazi o locali chiusi potenzialmente pericolosi e quelli adiacenti ai medesimi, il Responsabile dei Lavori deve munirsi del certificato di *Non Pericolosità* rilasciato dal Servizio Chimico di Porto che dovrà essere conservato a bordo, a disposizione dei funzionari degli Enti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, ecc.) preposti al controllo ed alla vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il Responsabile dei Lavori ed il Responsabile della nave, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di sospendere i lavori in corso quando le norme di sicurezza lo impongano e richiedere l'intervento del Servizio Chimico di Porto per nuovi accertamenti.

CAPO IV

NORME PER LA PREVENZIONE INCENDI NEI DEPOSITI E MAGAZZINI ESISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO PORTUALE

Art 15

Disposizioni a carattere generale

E' fatto obbligo ai Rappresentanti Legali delle Imprese autorizzate a movimentare merci classificate *pericolose* nei propri magazzini e depositi in aree demaniali di osservare e fare osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di prevenzione degli inquinamenti del mare, del suolo e dell'aria.

E' fatto obbligo ai Titolari di cui sopra dell'osservanza delle prescrizioni disposte dalla Commissione Locale Infiammabili e di mantenere perfettamente funzionanti gli impianti antincendio che dovranno essere adeguati alla pericolosità delle merci da immagazzinare e movimentare.

I Titolari delle Imprese le cui attività sono incluse nel D.M. 16/02/1982 (G.U. n° 98 del 09/04/1982) devono essere inoltre muniti del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno.

I Titolari dei magazzini e depositi direttamente collegati ai terminali abilitati alle operazioni di carico/scarico di merci pericolose liquide e gassose alla rinfusa, devono approntare un *MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA ED EMERGENZA* da attuare in caso d'incendio sulle navi ormeggiate ai terminali ovvero sugli impianti degli stabilimenti in questione.

Fermo restando il rispetto delle procedure operative e delle norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza, nessun lavoro di demolizione e di riparazione che comporti l'uso di fonti termiche o comunque possa generare fonte di ignizione potrà essere iniziato a bordo di navi ormeggiate ai terminali in questione nonché all'interno degli stabilimenti, magazzini e depositi, o comunque in aree demaniali, senza il preventivo *Nulla Osta* della Capitaneria di Porto.

Art. 16
Nulla Osta all'esecuzione di lavori con fonti termiche - Mod. H -

Qualora si renda necessario effettuare lavori di trasformazione, costruzione di nuovi impianti, demolizione di impianti resistenti ovvero lavori soggetti ad autorizzazione della Sezione Demanio, che comportino l'impiego di fiamma ossigas, di saldatrice elettrica o comunque apparecchiature in grado di generare fonti di ignizione, il Legale Rappresentante della Società che gestisce l'impianto/deposito/terminale deve presentare apposita istanza in quadruplo esemplare (di cui una in carta legale mod. G) alla Capitaneria di Porto, nella qual devono essere specificati:

- i lavori da eseguire;
- l'esatta indicazione del luogo, locale, impianto (serbatoi, tubazioni, manifolds, ecc.) o terminale interessato dai lavori con fonti termiche;
- ogni elemento ritenuto utile al fine della valutazione del livello di pericolosità del lavoro da eseguire;
- il nominativo dell'Impresa alla quale verrà affidato il lavoro e della persona incaricata della funzione *Responsabile dei Lavori*;
- le precauzioni che verranno messe in atto per prevenire qualsiasi pericolo di incendio e/o di esplosione.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società che gestisce l'impianto/deposito/terminale e dovrà contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dal Responsabile dei Lavori dell' Impresa incaricata dell'esecuzione dei medesimi, con la quale entrambi si impegnano ad attuare tutte le precauzioni intese ad eliminare qualsiasi pericolo di incendio e di esplosione e di rispettare le norme antinfortunistiche vigenti in materia.

L'Autorità Marittima, sentito il parere del Servizio Chimico di Porto (mod. F) e, quando ritenuto necessario, della Commissione Locale appositamente convocata, rilascia il *nulla osta* (mod. H) con le eventuali prescrizioni e limitazioni da attuare.

A cura del Responsabile dei Lavori, una copia del *nulla osta* dovrà sempre essere tenuta a disposizione dei funzionari degli Enti competenti preposti ai controlli (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, ecc.) in modo che ne possano prendere visione per accertare il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro messe in atto per l'esecuzione dei lavori in questione.

Qualora si renda necessario effettuare lavori di manutenzione o lavori intesi a mantenere o migliorare la funzionalità degli impianti nonché lavori da effettuare con urgenza per eliminare situazioni di pericolo o di inquinamento, il Legale Rappresentante della Società dovrà presentare apposita istanza all'Autorità Marittima con allegato certificato di *non pericolosità* del Servizio Chimico di Porto con le eventuali prescrizioni di sicurezza da mettere in atto.

CAPO V
VIGILANZA - SANZIONI

Art. 17
Attività di vigilanza

All'Autorità Marittima ed agli altri Enti preposti per legge ai controlli sugli adempimenti relativi all'infortunistica ed all'igiene del lavoro, compete la vigilanza delle operazioni indicate nelle presenti disposizioni.

L'Armatore e il suo Legale Rappresentante in loco od il Comandante della nave ed i Responsabili dei Lavori delle Ditte/Officine/Cantieri, quando richiesto, devono facilitare in ogni maniera in ogni maniera possibile il compito di vigilanza sulla nave, sulle attrezzature di lavoro e sugli impianti e mezzi antincendio sia a bordo, sia a terra.

Art. 18
Sanzioni

Sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravvenga, per omissione di osservanza o per azioni in contrasto con le norme di sicurezza del presente Regolamento, verrà punito ai sensi dell'Art. 1174 del C.N., salvo le ulteriori eventuali responsabilità penali e civili per i danni conseguenti.

Livorno, li

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Gaetano SODANO